



Titolo

Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – elisione o attenuazione delle conseguenze dell'infrazione – devono intervenire prima del giudizio

Descrizione

Ai sensi dell'art. 13, 3° comma, secondo periodo, CGS: «laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante». Ai sensi del comma 1, lett. c, espressamente richiamato, l'attivazione per elidere o attenuare le conseguenze dell'infrazione, o per riparare il danno, devono essere intervenuti «prima del giudizio». (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse idonea ad operare come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 13, 3° comma, la condotta tenuta dalla società, consistente in un comunicato ufficiale pubblicato su Facebook con cui si porgevano scuse pubbliche all'Ufficiale di gara coinvolto, all'AIA e si manifestava la volontà di imparare dagli errori commessi – in quanto intervenuta soltanto a seguito della pubblicazione della decisione impugnata).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 121/CFA/2024-2025/L

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 13, comma 3, secondo periodo, CGS; art. 13, comma 1, lett. c), CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0121 CFA del 30 giugno 2025 (Presidente federale/Angelo Russo - Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)